



Consolato Generale d'Italia
Zurigo

PROCEDURA APERTA EX ART 27 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA D’ITALIA A ZURIGO, SITA IN VIA ERISMANNSTRASSE 6 / ERNASTRASSE 2, ZURIGO, SVIZZERA. C.I.G. 9460377611

FAQ – 28 aprile 2023


1) Al Progetto esecutivo risulta allegato, nella cartella 02_Elaborati economici, il documento contrassegnato 8101_230203_Piano_pagamento_Zahlungsplan. SI CHIEDE se il documento è da ritenersi indicativo o tassativo, visto che la sua articolazione è del tutto indipendente dalla normativa vigente in Italia in campo dei pagamenti a Stati di Avanzamento Lavori, seppur legata ad importi minimi a discrezione della Committente.

1) Il documento 8101_230203_Piano_pagamento_Zahlungsplan è stato articolato in considerazione di quanto previsto dalla prassi locale. Tale documento è da considerarsi tassativo nella formulazione dei periodi e delle percentuali. In fase di sottoscrizione del contratto (allegato 4 dello schema di contratto), la Stazione appaltante apporterà, in funzione dell’effettivo avvio del cantiere, l’aggiornamento della data del primo acconto.

2) Nella Premessa del Disciplinare di Gara viene richiamato il D.M. 192/2017 "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero". Ora il detto D.M. 192/2017, al comma 1 dell'art. 16 - Anticipazioni - prevede la possibilità che la Sede estera (Committente) eroghi una anticipazione del prezzo non superiore al 20%, da garantirsi nei modi previsti. Inoltre il comma 2 prevede, in determinati casi, la possibilità che tale anticipazione possa essere superiore al limite fissato del 20%. Alla luce della vigente Normativa nazionale in materia (Anticipazione contrattuale del 30%) SI CHIEDE se Codesta Spettabile Sede Estera intenda o meno avvalersi di questa possibilità di concedere anticipazione del prezzo contrattuale e se del caso in che misura.

2) I commi citati non prevedono un obbligo ma la facoltà della sede estera di prevedere la corresponsione di un’anticipazione. Nel caso in questione questa Stazione appaltante ha ritenuto di voler adottare uno specifico piano di pagamenti (allegato 4 dello schema di contratto).

Zurigo, 28 aprile 2023



*Il Console Generale
Gabriele Altana*